

**Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione
del 17/4/2018**

FONDAZIONE MARZOTTO

Articolo 1 - **Costituzione**

La "Fondazione Marzotto" è stata costituita dal Cavaliere del Lavoro GAETANO MARZOTTO ("Il Fondatore") con atto notaio Enrico Castellini del 16 ottobre 1959 rep. n. 40018 racc. n. 11127.

Articolo 2 - **Sede**

La Fondazione ha sede in Valdagno, Via Gaetano Marzotto n. 3.

Articolo 3 - **Scopo e finalità**

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Scopo della Fondazione è il perseguimento di finalità sociali da attuarsi attraverso opere di beneficenza, servizi per l'infanzia e per la prima infanzia, servizi di assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria, istruzione, formazione, attività di turismo sociale, sportivo e per persone con disabilità, ed ogni altra attività che il Consiglio di Amministrazione riterrà di svolgere per il conseguimento delle finalità anzidette.

Nell'ambito del perseguimento di queste finalità, la Fondazione si prefigge di promuovere, organizzare e gestire, anche acquisendo le attività da terzi ed anche per conto di terzi, asili nido, scuole per l'infanzia, doposcuola, residenze sanitarie assistenziali, centri di servizio residenziali e diurni per persone in condizione di auto e non autosufficienza e/o con disabilità, servizi domiciliari, attività turistico sociali, di turismo sportivo e per persone con disabilità, strutture riabilitative, strutture ambulatoriali, corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento, erogazione di borse di studio e di specializzazione, ed ogni altra attività atta al raggiungimento delle finalità sociali.

Ai fini del raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà compiere ogni operazione, anche commerciale, immobiliare, finanziaria, utile o necessaria.

Articolo 4 - **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione Marzotto è costituito dai beni ad essa donati dal Fondatore con l'atto costitutivo, nonché da ogni altro bene, materiale o immateriale, diritto reale e non, ulteriormente acquisito dalla Fondazione a qualsiasi titolo, in conformità alle norme di legge in materia.

Articolo 5 - **Ricavi e introiti**

I ricavi e gli introiti della Fondazione saranno utilizzati per il perseguimento delle finalità enunciate nell'art. 3 del presente Statuto, con i criteri e le modalità che il Consiglio di Amministrazione riterrà più utili ed efficaci.

E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili di gestione

per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- l'Amministratore Delegato, se nominato;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 7 - Cause di ineleggibilità e decadenza

Valgono per i componenti degli organi della Fondazione le cause di ineleggibilità e di decadenza sancite all'articolo 2382 C.C. vigente, nonché la mancanza dei requisiti di onorabilità. L'eventuale ineleggibilità e/o decadenza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Sono ineleggibili i dipendenti e pensionati della Fondazione medesima.

I Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rinominabili.

Articolo 8 - Compensi

Tutte le cariche di Amministratore sono onorifiche e gratuite. Tuttavia, ove il Consiglio di Amministrazione ritenga ai sensi dell'art. 9 lettera j) di avvalersi di un Amministratore Delegato al fine di affidargli la gestione ordinaria dell'Ente, l'entità del suo eventuale compenso verrà determinata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente.

Articolo 9 - Composizione e nomine

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tredici a un massimo di quindici Membri, ove il Consiglio si avvalga delle facoltà di nomina cui alle successive lettere i) e j).

A comporre il Consiglio di Amministrazione saranno nominati:

- a) tre Amministratori designati dai discendenti del Fondatore, secondo le modalità di cui all'articolo 11;
- b) tre Amministratori designati uno ciascuno dai competenti Organi amministrativi della Marzotto S.p.a., della Zignago S.p.a. e della Valentino S.p.a.
E' facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente, con la maggioranza di cui all'art. 25, modificare l'elenco delle Aziende di cui all'art. 9 sub b), con riferimento alla realtà sociale ed economica contemporanea e alla memoria storica ed industriale del territorio nel quale opera la Fondazione, nonché i relativi criteri di nomina.

- c) due Amministratori concordemente designati dalle Rappresentanze Sindacali delle Aziende di cui al punto b;
- d) il Presidente o un Suo designato componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Lavoratori e Pensionati Gaetano Marzotto, Valdagno;
- e) il Presidente o un Suo designato componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Marzotto Valdagno;
- f) S.E. il Vescovo di Vicenza o un suo designato;
- g) S.E. il Prefetto della Provincia di Vicenza o un suo designato;
- h) Il Sindaco di Valdagno o un suo designato;
- i) un ulteriore Amministratore può essere cooptato dagli Amministratori come sopra nominati ai sensi delle lettere da a) a h, da individuarsi tra persone che per competenze professionali, culturali e personali possano portare un contributo utile alla Fondazione nel perseguimento delle sue finalità;
- j) un ulteriore Amministratore può essere cooptato dagli Amministratori come sopra nominati ai sensi delle lettere da a) a h) ove essi intendano delegare la gestione ordinaria della Fondazione ad un membro del Consiglio stesso; a tal fine, e con gli specifici poteri di gestione e rappresentanza stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore come sopra nominato assume la carica di Amministratore Delegato.

Articolo 10 - Durata

Il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione cesserà con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio stesso.

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 11, entro il 10 dicembre dell'ultimo esercizio di vigenza del mandato, il Consiglio invita gli aventi diritto previsti dall'articolo 9 ad eseguire le designazioni rispettivamente loro riservate entro il termine perentorio di 4 (quattro) mesi.

Ove taluno degli aventi diritto sub a), b) c), d), e), f), g), h) dell'articolo 9 non provveda in tutto o in parte, e salvo che a sua richiesta gli venga assegnato dal Consiglio di Amministrazione nuovo termine non superiore a 2 (due) mesi, il o gli Amministratori così mancanti sono designati dagli altri aventi diritto, uno per ciascuno nell'ordine in cui sono sopra elencati e fino a concorrenza.

Ove una stessa persona sia designata da più soggetti aventi

diritto, sarà valida la designazione effettuata dall'avente diritto anteriore nell'ordine dell'elenco all'articolo 9 e l'altro o gli altri aventi diritto saranno invitati dal Consiglio di Amministrazione ad eseguire nuova designazione, entro un termine non superiore a 2 (due) mesi, applicandosi in mancanza il disposto del comma precedente.

La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stata ricostituita almeno la maggioranza del nuovo Consiglio.

Articolo 11 - Modalità di designazione

Nei termini stabiliti all'articolo 10 il Consiglio di Amministrazione invita la Famiglia Marzotto, a designare tre persone a rappresentarla in seno al Consiglio, così come definito dall'apposito Regolamento stilato dalla Famiglia stessa e approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15.

La designazione degli altri Componenti il Consiglio di Amministrazione è eseguita mediante comunicazione scritta da parte degli aventi diritto al Presidente, il quale riporterà al Consiglio in carica per la necessaria ratifica.

Quando la designazione spetta ad Organi collegiali, questi devono procedervi con regolari atti formali. Il Consiglio di Amministrazione potrà prescrivere le opportune cautele per l'accertamento dell'autenticità degli atti di designazione.

Articolo 12 - Sostituzione dei componenti

Ove durante il mandato del Consiglio di Amministrazione vengano a mancare uno o più dei suoi Membri, gli aventi diritto che li hanno designati provvedono a nuova designazione ai sensi dei precedenti artt. 9 e 10, per ricomporre la maggioranza del Consiglio.

Gli Amministratori così designati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 13 - Scioglimento e nuove nomine

Il Consiglio di Amministrazione col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli Amministratori in carica arrotondato per eccesso, può deliberare il proprio scioglimento e disporre che si proceda a nuove nomine.

Articolo 14 - Poteri del Presidente

Il Presidente oltre ai poteri conferiti secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15 punto b), presiede e rappresenta la Fondazione e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione di conferire il titolo di Consigliere Onorario della Fondazione Marzotto a una/o o più persone che si siano distinte per la loro partecipazione e/o attività a favore della Fondazione o delle finalità dalla stessa perseguite, con partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Tale riconoscimento è onorifico e gratuito.

Articolo 15 -

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo della Fondazione cui sono riservati i poteri di indirizzo generale e di garanzia della fedeltà nel tempo alle finalità e ai principi della Fondazione, nella continuità del pensiero del Fondatore.

In particolare competono al Consiglio di Amministrazione:

- a. la nomina del Presidente e del Vice Presidente (con funzioni vicarie) del Consiglio di Amministrazione, entrambi nominati a maggioranza tra i componenti il Consiglio
- b. il conferimento dei poteri al Presidente, al Vice Presidente e, laddove nominato, all'Amministratore Delegato
- c. l'approvazione delle modifiche statutarie
- d. l'approvazione e le modifiche dei Regolamenti
- e. l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi
- f. l'approvazione per l'acquisto e la vendita di immobili
- g. l'approvazione degli investimenti della liquidità in titoli di mercato monetario e/o obbligazionario, nel rispetto dei limiti di investment grade
- h. l'accettazione di donazioni, eredità e legati
- i. l'approvazione per l'acquisizione o cessione di rami di attività

Per quanto attiene le deliberazioni previste per i punti f) ed i) del presente articolo, le stesse devono essere approvate con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) arrotondato per eccesso degli Amministratori in carica, e salve le prescritte approvazioni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri Membri il/i componenti non di diritto del Comitato Esecutivo.

Inoltre può nominare un Segretario anche non Amministratore e delegare attribuzioni a propri membri e rilasciare anche a terzi procure generali o speciali, per singoli atti o categorie di atti.

La rappresentanza e la firma della Fondazione, anche in giudizio, spettano al Presidente con facoltà di rilasciare procure generali e speciali; possono venire attribuite dal Consiglio anche al Vice Presidente o ad altri Amministratori.

Articolo 16 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in una delle sedi ove la Fondazione esercita le sue attività dal Presidente, o altrimenti per suo mandato nei casi previsti dallo Statuto, quando egli lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta scritta almeno quattro Amministratori o il Collegio Sindacale, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Ove il Presidente non provveda entro dieci giorni da tali richieste ovvero in mancanza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato presso la sede sociale dal Vice Presidente o da quattro Amministratori, o dal

Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere spedito a tutti i Componenti, a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo di posta elettronica che attesti l'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni di calendario prima dell'adunanza. Nei casi urgenti, a giudizio del convocante, la convocazione può essere fatta a mezzo PEC, o a mezzo di posta elettronica che attesti l'avvenuto ricevimento, almeno due giorni liberi prima della riunione. Sono valide, ancorché non convocate, le adunanze cui partecipano tutti gli Amministratori in carica e il Collegio Sindacale.

Articolo 17 - **Deliberazioni**

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita quando sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica.

L'adunanza è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza o assenza, dal Vice Presidente; altrimenti il Presidente è designato dal Consiglio stesso. Chi presiede designa un Segretario, ove manchi o sia assente quello previsto dall'articolo 15.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' ammessa la partecipazione in audio o video conferenza a condizione che i partecipanti possano seguire e intervenire in tempo reale ai lavori e abbiano parità informativa rispetto ai partecipanti fisicamente presenti.

Il voto viene espresso senza vincolo di mandato.

Delle adunanze del Consiglio si redige verbale, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario e da trascriversi in apposito libro.

Articolo 18 - **Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è l'organo di gestione ed è composto da un minimo di tre Amministratori ad un massimo di sei.

Del Comitato Esecutivo sono membri di diritto il Presidente che lo presiede, l'Amministratore Delegato, ove nominato, e il Vice Presidente.

Al Comitato Esecutivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione che non siano espressamente riservati al Consiglio di Amministrazione o attribuiti al Presidente, Vice Presidente e all'Amministratore Delegato.

In particolare, ove l'Amministratore Delegato non sia stato nominato, il Comitato Esecutivo cura direttamente l'amministrazione dell'Ente avvalendosi della collaborazione dei dipendenti, cui siano affidati compiti di direzione.

Articolo 19 - **Convocazione**

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con avviso di convocazione contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, trasmesso via posta elettronica con preavviso di almeno 2 (due) giorni di calendario.

Il Comitato Esecutivo può validamente deliberare in qualunque momento, anche su oggetti non posti all'ordine del giorno, in presenza di tutti i propri componenti, ove nessuno di essi vi si opponga.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' ammessa la partecipazione in audio o video conferenza a condizione che i partecipanti possano seguire e intervenire in tempo reale ai lavori e abbiano parità informativa rispetto ai partecipanti fisicamente presenti.

Delle adunanze del Comitato si redige verbale, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario e da trascriversi in apposito libro.

Articolo 20 - Collegio Sindacale

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 2403 primo comma del Codice Civile sono affidate dal Consiglio di Amministrazione ad un Collegio Sindacale composto da tre membri, in carica per un triennio e rinominabile, così nominati:

il Presidente ed il suo Supplente dai designanti di cui all'articolo 9 a), un Sindaco Effettivo ed il suo Supplente come all'articolo 9 d), l'altro Effettivo ed il suo Supplente come all'articolo 9 g), comunque iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Valgono per lo stesso le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 C.C. vigente, nonché ogni altro requisito di professionalità ed onorabilità che sia richiesto dalla normativa in materia di fondazioni. Il Consiglio invita gli aventi diritto ad eseguire le nomine loro riservate come all'articolo 10 primo comma.

Ove taluno degli aventi diritto non vi provveda in tutto od in parte, e salvo remissione in nuovo termine come all'articolo 10 secondo comma, si intenderanno rinominati il o i Sindaci uscenti nominati in precedenza dal o dagli stessi aventi diritto. Ove tale criterio risulti inapplicabile, se saranno stati come sopra nominati o rinominati almeno due Sindaci Effettivi, questi procederanno alle nomine occorrenti; in caso diverso tali nomine saranno eseguite da S.E. il Prefetto della Provincia di Vicenza. Venendo a mancare uno o più Sindaci subentreranno i rispettivi Supplenti. Ove in tal modo non si completi il Collegio, subentreranno gli altri supplenti nell'ordine di designazione come al secondo comma di questo articolo. I subentranti scadranno insieme ai Sindaci in carica all'atto del loro subentro.

Articolo 21 -

Funzioni e compensi del Collegio Sindacale

Riguardo alle funzioni, alle riunioni, alle deliberazioni, ai verbali del Collegio Sindacale ed al suo intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, si osservano, per quanto applicabili, le corrispondenti

disposizioni dettate in materia di società per azioni, salvo le disposizioni dello Statuto.

Il compenso triennale da corrispondere ai Membri del Collegio Sindacale sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 -

Scritture contabili e Bilancio d'esercizio

Il Comitato Esecutivo, avvalendosi di adeguata struttura contabile e sotto il controllo del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, cura la tenuta delle scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere dalla Fondazione in ogni esercizio.

Gli esercizi della Fondazione Marzotto chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato Esecutivo approva e trasmette il progetto di Bilancio relativo all'esercizio precedente, incluso il Rendiconto Finanziario e la Relazione sulla Gestione al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, che dovranno restituirlo entro i successivi 15 giorni con le relazioni di accompagnamento al Bilancio che si rendono dovute.

Entro il 20 aprile di ciascun anno il Comitato Esecutivo trasmette il Bilancio relativo all'esercizio precedente, incluso il Rendiconto Finanziario e la Relazione sulla Gestione, corredato con la relazione del Collegio Sindacale e la relazione di certificazione della Società di Revisione, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il predetto Bilancio dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione e il risultato economico dell'esercizio.

Articolo 23 - Bilancio di Previsione

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Comitato Esecutivo forma il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, che dovrà avvenire entro il 10 dicembre.

Articolo 24 - Revisione legale

La revisione legale ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile viene affidata dal Consiglio di Amministrazione ad una Società di Revisione iscritta nel registro dei Revisori Legali. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla determinazione del relativo compenso triennale.

Articolo 25 - Modifiche statutarie

Il Consiglio di Amministrazione può apportare qualsiasi modifica allo Statuto dell'Ente, con delibera approvata con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Amministratori in carica

arrotondato per eccesso, salve le previste approvazioni.

Articolo 26 - Estinzione dell'Ente

L'estinzione della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera approvata con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Amministratori in carica arrotondato per eccesso, e salve le prescritte approvazioni.

Articolo 27 - Devoluzione del Patrimonio

Avvenendo l'estinzione della Fondazione, il Consiglio nomina uno o più liquidatori, anche tra gli Amministratori uscenti. In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad enti non aventi scopo di lucro e con le stesse finalità di beneficenza, assistenza, istruzione e formazione operanti nell'ordine: nella città di Valdagno, nella provincia di Vicenza, nella Regione Veneto, nel rispetto di ogni inderogabile norma di legge al riguardo applicabile.